

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **378/1988** (ECLI:IT:COST:1988:378)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **CAIANIELLO**

Camera di Consiglio del **11/11/1987**; Decisione del **23/03/1988**

Deposito del **31/03/1988**; Pubblicazione in G. U. **13/04/1988**

Norme impugnate:

Massime: **13662 13663**

Atti decisi:

N. 378

ORDINANZA 23-31 MARZO 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 39 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 ("Revisione della disciplina del contenzioso tributario") e dell'art. 54, primo comma, lett. a), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 ("Disciplina dell'imposta di registro"), promosso con ordinanza emessa il 29 settembre 1986 dalla Commissione Tributaria di 1° grado di Verbania, iscritta al n. 832 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che nel corso di un giudizio avente ad oggetto un avviso di liquidazione per il recupero del 50% dell'imposta complementare di registro ed I.N.V.I.M., la Commissione tributaria di primo grado di Verbania, con ordinanza in data 29 settembre 1986, ha sollevato questione di legittimità costituzionale:

a) dell'art. 54 primo comma lett. a) del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 nella parte in cui, prevedendo un diverso trattamento per la riscossione - in pendenza di giudizio - dell'imposta complementare e dell'imposta suppletiva, si porrebbe in contrasto con l'art. 3 Cost.;

b) dell'art. 39 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, nella parte in cui, escludendo l'applicabilità al procedimento davanti alle Commissioni tributarie dell'art. 128 cod. proc. civ., impedisce la pubblicità dell'udienza, così violando l'art. 101, primo comma, Cost., inteso ad assicurare il controllo dell'opinione pubblica su tutte le manifestazioni della sovranità dello Stato;

che è intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato sostenendo, preliminarmente, la inammissibilità della questione relativa all'art. 54 d.P.R. n. 634 del 1972, e ritenendo comunque infondate entrambe le questioni.

Considerato che la proposta eccezione di inammissibilità va disattesa, in quanto l'eventuale caducazione della norma impugnata, sulla quale si fonda il provvedimento dell'amministrazione oggetto del giudizio a quo, non potrebbe non incidere sulla definizione di quest'ultimo;

che la diversità dei regimi contenuti nelle lett. a) e b) dell'art. 54, primo comma, d.P.R. n. 634 del 1972 e consistenti, nella previsione di una graduale riscossione per l'ipotesi di imposta complementare per il maggior valore, e della riscossione solo dopo la decisione di ultimo grado nel caso di imposta suppletiva, è giustificata dalla eterogeneità delle situazioni giuridiche ad essi inerenti, trattandosi di una nuova valutazione che, nel primo caso, è originata dall'esigenza di rivedere la dichiarazione del contribuente, mentre, nel secondo, dalla necessità dell'amministrazione di ridefinire il suo stesso operato, prescindendo da qualsiasi fatto ascrivibile al soggetto passivo;

che pertanto la relativa questione va dichiarata manifestamente infondata;

che ad identica conclusione deve pervenirsi anche in relazione all'altra questione concernente l'art. 39 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, nella parte in cui esclude l'applicabilità al processo tributario della regola della pubblicità dell'udienza, non potendosi non confermare, atteso il breve lasso di tempo intercorso, le considerazioni al riguardo già svolte nella sentenza n. 212 del 1986;

che, tuttavia, qualora la questione dovesse essere nuovamente sottoposta all'esame di questa Corte, nonostante le "gravi conseguenze" già paventate nella predetta sentenza n. 212 del 1986, l'adeguamento del processo tributario al principio di cui all'art. 101 Cost. sarebbe inevitabile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 54, primo comma, lett. a) d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, in riferimento all'art. 3 Cost., e dell'art. 39 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, in riferimento all'art. 101 Cost., sollevate dalla Commissione tributaria di primo grado di Verbania, con ordinanza in data 29 settembre 1986.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.